



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli

Corte di Appello di Napoli

PROTOCOLLO PER L'ASCOLTO DEL MINORE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA IN SEDE DI GIUDIZIO DI APPELLO

Ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.: *“Prima dell’emanazione, in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’art. 337 ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prede atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo”*, disciplina parimenti contenuta nell’art. 336 bis cod. civile.

L’art. 315 bis cod. civ. inserisce, tra i diritti del figlio che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore se dotato di discernimento, il diritto *“di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”*.

Tali disposizioni devono ritenersi attuazione dei principi affermati dalle norme convenzionali ratificate dall’Italia: con la L. 25.5.1991 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.89 e con L. 20.3.2003 n. 77 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25.1.1996 e come attuazione anche dei principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea scritta a Nizza il 7.12.2000.

-L’art. 12 della Convenzione di New York del 20/11/89 dichiara *“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia*



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli



Corte di Appello di Napoli

direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole della procedura e della legislazione nazionale”.

-Gli articoli 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25/1/96 prevedono che “Nei procedimenti che lo riguardano davanti ad un’ autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) Ricevere ogni informazione pertinente;*
 - b) Essere consultato ed esprimere la propria opinione;*
 - c) Essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione” e che “nei procedimenti che riguardano un minore l’ autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:*
 - 1) Esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell’ interesse superiore del minore e se necessario ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori della responsabilità genitoriale;*
 - 2) Quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;*
 - 3) Tenere in debito conto l’ opinione da lui espressa”;*
- L’ art. 24 (diritti del bambino) della predetta carta di Nizza: “1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”.*

La giurisprudenza della S.C., in diverse pronunce, anche a Sezioni Unite (Cass., SS. UU.21/10/2009 n. 22238) ha ritenuto censurabile per violazione del principio del



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli



Corte di Appello di Napoli

contraddittorio e del giusto processo una decisione che aveva ommesso di motivare la mancata audizione di due minori in un procedimento che concerneva il loro affidamento, chiarendo che tale audizione non rappresenta un atto istruttorio o una testimonianza ma attribuisce al minore il ruolo di soggetto portatore di bisogni che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il giudice, non possono essere da lui ignorati (Cass. 26.3.2010 n. 7282). Ciò postula la necessità che l'ascolto del minore, condotto con modalità tali da evitare condizionamenti ed interferenze di ogni sorta, consenta allo stesso di potere liberamente esprimere il proprio pensiero.

Alla luce dei suindicati principi condivisi, la Corte di Appello di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli sottoscrivono il seguente protocollo allo scopo di disciplinare le concrete ed effettive modalità di ascolto del minore, al fine di garantire allo stesso la massima tutela e protezione nel rispetto della normativa vigente.

1.ASCOLTO DEL MINORE ULTRADODICENNE

La Corte procede all'ascolto del minore ultradodicenne:

- allorché sia in discussione l'affidamento e/o la collocazione, **cioè** la regolamentazione dei rapporti col genitore non collocatario nei procedimenti di impugnazione delle sentenze di separazione o divorzio; nei procedimenti impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità, azioni proposte ai sensi dell'art. 250 cod. civ. nei reclami avverso i decreti aventi ad oggetto modifica delle condizioni di separazione o divorzio ovvero la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 317 bis cod. civile;
- nei procedimenti di impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto la declaratoria dello stato di adottabilità, adozione nazionale ed internazionale o disciplinata dall'art. 44 L. 184/1983; nei reclami concernenti i provvedimenti assunti ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civile;



-in ogni altro caso in cui la legge lo preveda.

b) La mancata audizione del minore ultradodocenne deve essere adeguatamente motivata dalla Corte con specifico riferimento al caso concreto.

2.ASCOLTO DEL MINORE INFRADODICENNE

Nei medesimi giudizi di cui al precedente punto 1, la Corte procederà all'ascolto del minore infradodocenne capace di discernimento qualora ricorrano seri motivi per darvi luogo.

- a) Se non vi è prova in atti, la Corte darà mandato, in via preferenziale, ai servizi sanitari territoriali, quali l'unità operativa di neuropsichiatria infantile dell'Asl, di acquisire elementi per valutarne la capacità di discernimento, prima di emettere provvedimenti, anche provvisori, nel suo interesse.
- b) Ove ricorrano contrasti tra le parti in ordine alla sussistenza della capacità di discernimento, se ritenuto necessario, la Corte disporrà C.T.U.
- c) L'ascolto del minore può essere escluso quando:
 - Il minore è già stato ascoltato, anche in altre sedi giudiziarie e dagli atti risulti emersa l'opinione dello stesso rispetto all'oggetto del procedimento;
 - Vi è accordo delle parti in ordine al regime da adottare e, in ogni caso, ciò è conforme all'interesse del minore;
 - Il procedimento verta su circostanze acclarate e non contestate.

3.AUDIZIONE DEI FRATELLI

I fratelli sono ascoltati separatamente, salvo l'opportunità di riascoltarli insieme.

4.LUOGO DELL'ASCOLTO

L'audizione si svolge nell'aula dell'udienza camerale della Corte.



Il luogo dovrà contemperare le esigenze delle garanzie del giusto processo e l'assoluta tutela e salvaguardia psicofisica del minore, della sua serenità e della sua libertà di opinione. A tal fine si auspica che sia, al più presto, predisposta un'aula della Corte appositamente attrezzata, divisa in due stanze separate da uno specchio unidirezionale, in modo che il minore sia ascoltato dalla corte o dal consigliere delegato, ma alla presenza, al di là dello specchio anche dei difensori delle parti, nonché del tutore o curatore del minore.

5.TEMPO DELL'ASCOLTO

L'udienza dedicata all'ascolto del minore è fissata in orari in cui possano essere garantiti la riservatezza dell'udienza, puntualità di trattazione, al fine di evitare lunghe attese, disponibilità di tempo perché il minore possa essere messo a suo agio e l'udienza possa articolarsi nelle tre fasi descritte al punto 7).

Nel decreto con cui è fissata l'udienza per l'audizione del minore, la Corte autorizza quest'ultimo ad accedere nei locali del Palazzo di Giustizia.

L'udienza sarà fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque in tarda mattinata, evitando la concomitanza con la trattazione degli altri procedimenti.

In caso di assenza ingiustificata del minore, verrà disposto il rinvio dell'audizione. In tal caso la Corte incaricherà il servizio sociale territorialmente competente di accompagnarlo all'udienza o, in caso di reiterato rifiuto, di relazionare al riguardo.

6.AUTORITA' CHE PROCEDE ALL'ASCOLTO

L'ascolto del minore ultradodicesimo è effettuato, in via diretta, dalla Corte, eventualmente affiancata da un ausiliario esperto in materie psicologiche o, nei giudizi minorili, di un consigliere onorario.



Per i minori infradodicenni l'ascolto è effettuato, in via diretta, dal consigliere delegato con l'assistenza di un ausiliario esperto in materie psicologiche o, nei giudizi minorili, di un consigliere onorario.

7.INFORMAZIONI AL MINORE

- a) Prima dell'ascolto il minore dovrà essere informato adeguatamente dalla Corte o dal consigliere delegato, attraverso un linguaggio semplice ed il più possibile adeguato all'età, del suo diritto ad essere ascoltato come del suo diritto al silenzio, dei motivi del suo coinvolgimento nel procedimento, nonché dei possibili esiti del medesimo e in ogni caso dovrà essergli chiarito che questi ultimi non necessariamente saranno conformi a quanto da lui eventualmente espresso e richiesto;
- b) La Corte o il Consigliere delegato consentiranno al minore di esprimere liberamente i suoi desideri prima di formulare le domande che indirizzino il colloquio anche sui temi concordati con le parti ed i difensori;
- c) Durante il colloquio la Corte o il consigliere delegato darà al minore ogni informazione pertinente, cercherà di favorire l'espressione genuina della sua opinione e lo informerà delle eventuali conseguenze pratiche dell'accoglimento delle sue richieste, come di ogni altra decisione. Avrà cura di rivolgere al minore domande c.d. "aperte" conducendo il colloquio in un clima di empatia e di ascolto attento alle esigenze del minore, tenendo sempre conto dello scopo dell'incombente.

8.VERBALIZZAZIONE

- a) Dell'ascolto del minore si redige processo verbale sotto la direzione della Corte o del Consigliere delegato, curandosi, per quanto possibile, di riportare in maniera integrale le dichiarazioni del minore, le eventuali manifestazioni non verbali o i suoi comportamenti.



- b) La Corte dà atto nel verbale delle modalità con cui il minore è stato previamente informato, come da punto 7).
- c) Il minore ha diritto di leggere e confermare il verbale telematico o sottoscrivere quello redatto in forma cartacea.
- d) Al termine dell'ascolto il giudice, allontanato il minore, procederà alla lettura del verbale alla presenza delle parti e dei loro difensori.
- e) Se ritenuto opportuno e possibile, l'audizione del minore potrà essere documentata integralmente attraverso mezzi di riproduzione videografica o audiovisiva. Verrà comunque redatto verbale. Il verbale ed il supporto che reca la registrazione sono messi a disposizione delle parti.

9. PARTECIPAZIONI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

L'audizione del minore si svolge alla presenza della Corte, del consigliere delegato, dell'eventuale ausiliario o consigliere onorario, del difensore e/o del curatore o tutore del minore.

Il principio del contraddittorio e della difesa costituiscono principi costituzionali ineludibili, ma la loro concreta realizzazione nel processo può essere modulata per consentire la realizzazione dell'interesse del minore.

La Corte o il consigliere delegato proporrà, quindi, alle parti ed ai loro difensori di allontanarsi dall'aula durante l'espletamento dell'incombente e, acquisito il loro consenso, procederà all'ascolto.

I difensori delle parti costituite, sino a tre giorni prima dell'udienza fissata per l'audizione, hanno facoltà di far pervenire alla Corte, mediante deposito telematico, apposite memorie contenenti circostanze e argomenti significativi articolate per capitoli separati e specifici, sulle quali ritengano utile ascoltare l'opinione del minore.



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli



Corte di Appello di Napoli

10. DOVERI DEI DIFENSORI DELLE PARTI

I difensori dei genitori del minore non dovranno mai avere contatti con il medesimo, astenendosi dal ricevere presso i propri studi professionali o presso luoghi terzi i figli minori coinvolti nel procedimento.

L'avvocato dovrà inoltre invitare il proprio assistito a tenere un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e di condizionamento, anche indiretto, astenendosi dall'esibire al minore qualsiasi atto processuale.

Palazzo di Giustizia "A.Criscuolo", 24 febbraio 2022.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Antonio Tafuri

Il Presidente della Corte

Giuseppe de Carolis di Prossedi